



# *Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

*(L.r. 15/2015)*

*già Provincia Regionale di Caltanissetta*

*Codice Fiscale: 00115070856*

*Settore IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile*

**OGGETTO: CAPITOLATO D'ONERI** per la procedura negoziata per la *“Concessione del servizio di ripristino post incidente stradale mediante pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali, durata mesi 36 (rinnovabili)”*, a decorrere dalla data di stipula del contratto. CIG:

\_\_\_\_\_.

## **Art. 1. – Oggetto.**

La concessione del servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali sulle aree e le strade di provinciali, o comunque rientranti nella competenza gestionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dalla sede stradale di sedime, di materiali residui e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

## **Art. 2 - Descrizione del servizio.**

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- attivazione di una Centrale Operativa dotata di numero telefonico verde o comunque gratuito per tutti coloro che hanno la necessità di contattarla, che risponda h 24, per 365 giorni l'anno e che funzioni da presidio telefonico a le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno segnalare tutti gli eventi che abbiano compromesso la normale transitabilità della rete stradale comunale.
- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, anche privi di individuazione del responsabile;

- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze. In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono: "Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno", presidio telefonico a cui le Forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale comunale;

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilità post incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, nonché il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse sulle aree e le strade provinciali, o comunque rientranti nella competenza gestionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nelle quali si siano verificati incidenti stradali.

Di seguito si elencano i principali interventi previsti dalla concessione:

- A. "intervento standard", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- B. "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
- C. "interventi rilevanti" ossia gli interventi che per la qualità e/o quantità dei rifiuti presenti richiedono bonifica del sito oggetto dello sversamento se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
- D. "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi di cui al punto 1 da eseguirsi normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. I costi, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico della ditta interveniente.

### **Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio.**

L'affidamento in concessione avrà la durata di mesi trentasei, a decorrere dalla data di affidamento della concessione del servizio mediante sottoscrizione di scrittura privata tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni per quanto ancora applicabile. Alla scadenza, su istanza dell'Aggiudicatario e approvazione della Stazione Appaltante, la concessione potrà essere rinnovata per successivi altri 36 mesi alle stesse condizioni iniziali. Il concessionario è comunque onerato a garantire la continuità della concessione del servizio affidato fino alla individuazione di un nuovo concessionario dei servizi dopo la scadenza del periodo indicato.

Ai sensi dell'articolo 3, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ai fini della individuazione della soglia del contratto ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché per la stipula della scrittura privata, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), stimato sulla base della sinistrosità

negli anni 2012-2013-2014 e dei compensi effettivamente elargiti dalla compagnie assicuratrici al precedente concessionario, è quantificato, per la durata dell'affidamento, in Euro 15.000,00 al netto dell'IVA e Euro 30.000,00 in caso di rinnovo.

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta né a carico dei cittadini. I costi relativi al servizio dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti ed a cui può essere ricondotta la responsabilità del sinistro stradale.

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti delle compagnie assicuratrici dei veicoli. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli che li hanno causati, non potranno comunque essere addebitati alla Stazione Appaltante e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare, negare o ritardare l'intervento. In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento di liquidi e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Stazione Appaltante, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

**Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio.**

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e loro pertinenze di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

**Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.**

La gara per la concessione del servizio in oggetto sarà aggiudicata tramite procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è ravvisabile nell'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità organizzative. L'Amministrazione precedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzeranno un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione precedente.

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione. Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione oggettiva, dei criteri indicati nella tabella sotto riportata:

CRITERI	SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB PESO
---------	-----	----------------------------	----------

<p>A) Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post incidente.</p> <p>(PESO MAX= punti 35)</p>	<p>A1</p>	<p>Personale operativo e aziendale impiegato nella gestione del servizio di ripristino (da comprovare mediante documentazione specifica e non mediante autocertificazione) Max 15</p>	<p>&gt; Da 1 a 5 = punti 4 &gt; Da 6 a 10 = punti 8 &gt; Da 11 a 15 = punti 12 &gt; Oltre 15 = punti 15</p>
	<p>A2</p>	<p>Numero linee telefoniche riservate nel caso di guasti e/o interruzioni al numero verde principale. Max 5 punti</p>	<p>&gt; Da 1 a 10 = 1 punto &gt; Da 11 a 25 = 2 punti &gt; Da 26 a 50 = 4 punti &gt; oltre50 = 5 punti</p>
	<p>A3</p>	<p>Misure di sicurezza, dispositivi di protezione, attrezzature e materiali in dotazione ed utilizzati dal personale operativo che effettua gli interventi di bonifica. (da illustrare dettagliatamente) Max 15 punti</p>	<p>&gt; Scarse: punti 0; &gt; Mediocri: punti 3; &gt; Sufficiente: punti 6; &gt; Discreta: punti 9; &gt; Molto Buone: punti 12; &gt; Eccellenti: punti 15;</p>
<p>B) Procedure di gestione dei rifiuti.</p> <p>(PESO MAX = punti 20)</p>	<p>B</p>	<p>Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni di smaltimento (da illustrare dettagliatamente)</p>	<p>&gt; Scarsa tracciabilità: punti 0; &gt; Mediocre tracciabilità: punti 3; &gt; Sufficiente tracciabilità: punti 6; &gt; Discreta tracciabilità: punti 9; &gt; Molto Buona tracciabilità: punti 15; &gt; Eccellente tracciabilità: punti 20;</p>
<p>C) Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio.</p> <p>(PESO MAX= punti 15)</p>	<p>C</p>	<p>Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, sulle modalità di quantificazione dei costi.</p>	<p>Max punti 15</p>
<p>D) Strutture Operative</p> <p>(PESO MAX= punti 10)</p>	<p>D</p>	<p>Numero di strutture disponibili nel territorio della Provincia di Caltanissetta e non oltre 30 minuti da Province limitrofe deputate ed autorizzate ad effettuare gli interventi di ripristino post incidente (la tempistica di intervento dovrà essere comprovata mediante l'uso di fermo immagine di Google Maps che individuino come punto di partenza la sede esatta della Struttura Operativa e come punto di arrivo la sede del Libero</p>	<p>Max punti 10</p>

		Consorzio Comunale di Caltanissetta)	
E) Strutture Operative per interventi rilevanti  (PESO MAX= punti 15)	E	Numero di mezzi disponibili presso strutture abilitate ad effettuare interventi di ripristino post incidente “rilevanti” (interventi per cui le grandi quantità e/o tipologia dei rifiuti presuppone la presenza di mezzi alternativi speciali: scarrabili, camion, bob-cat, autospurghi, ecc). Per ragioni di tempistica saranno valutate esclusivamente le strutture con sede all’interno del territorio della Provincia di Caltanissetta.	Max punti 15
F) Servizi aggiuntivi  (PESO MAX= punti 5)	F	Numero e tipologia di servizi aggiuntivi resi senza alcun onere per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.	Max punti 5

Con riferimento all’insieme A) “Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post-incidente”, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante la disponibilità del presidio telefonico, nonché il numero specifico e le competenze delle unità/risorse dichiarate.

Con riferimento all’insieme D ed E si specifica che le strutture operative dovranno avere tutte le regolari iscrizioni e certificazioni previste per legge per le tipologie di interventi deputate ad effettuare.

**Art. 6 - Responsabilità e coperture assicurative.**

Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse e riconducibili, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme o non regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell’esecuzione del servizio.

**Art. 7 - Cauzione definitiva.**

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione attraverso scrittura privata avente ad oggetto l’affidamento del servizio de quo, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all’art.3 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l’Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione. La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

**Art. 8 - Obblighi di gestione del concessionario.**

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti. Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Il concessionario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza e rispetto dell'ambiente.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad appurare l'effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto della normativa e di quant'altro contrattualmente stabilito.

#### **Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientale.**

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.. A tal fine, l'impresa che risulterà aggiudicataria si impegna a rendere operativo ed in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di ripristino post incidente, almeno una delle strutture indicate, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione di comunicazione della graduatoria superati i quali si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e allo scorrimento al secondo classificato. Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

#### **Art. 10 - Obblighi verso il personale dipendente.**

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti.

#### **Art. 11 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili.**

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

#### **Art. 12 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati.**

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il concessionario si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate

non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy n. 2016/679. La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy n. 2016/679, informa il concessionario che tratterà i dati di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **Art. 13 - Obblighi della Stazione Appaltante.**

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio; trasmettere al concessionario l'elenco delle strade di competenza.

### **Art. 14 - Controlli e penali.**

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, l'Ente applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata. In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Inoltre, al fine di garantire all'attività svolta la massima trasparenza, il concessionario dovrà assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

- incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
- incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

### **Art. 15 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto.**

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda ad altri soggetti la convenzione. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è

liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e prima meglio indicati è disposta: la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

#### **Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente.

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche per i movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

#### **Art. 17 - Spese contrattuali e registrazione.**

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

#### **Art. 18 - Foro competente.**

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Caltanissetta.

#### **Art.19 - Accettazione delle condizioni.**

1. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'oneri, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficacia a norma dell'art. 1341cc.

2. L'operatore economico concorrente inoltre dichiara di accettare il Patto d'Integrità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA", al quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha aderito. Con tale accettazione l'Impresa affidataria espressamente ed in modo solenne s'impegna:

a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

3. La ditta inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente PTPC del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.